

**INFORMATIVA SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 56 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

"ALLEGATO 4-ter"

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA INTERMEDIATO IL CONTRATTO CUI SI RIFERISCE IL PRESENTE DOCUMENTO			
<i>(viene indicato con una crocetta il nominativo del soggetto che entra in contatto con il Contraente)</i>			
Agente	n° Iscrizione nel RUI	Data di iscrizione nel registro	Nota per il contraente
DA COMO LUCA	SEZ. A N°000005471	01/02/2007	<p>Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).</p> <p>IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività assicurativa svolta da questa Agenzia.</p>
Dipendenti dell'intermediario - Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E			
CAMPAGNOLA ARIANNA	Dip. e iscr. In sez. E000009699	24/07/2019	
CASTAGNA ALBERTO	Dip. e iscr. In sez. E000376638	29/03/2011	
CASTAGNA STEFANO	Dip. e iscr. in sez. E000009517	16/03/2016	
FURIA BARBARA	Dip. e iscr. In sez. E000598406	11/04/2018	
GIRARDI TIZIANO	Dip. e iscr. in sez. E000056667	11/01/2016	
GHERARDELLI GUALTIERO	Dip. e iscr. In sez. E000066660	13/09/2017	
LANZAROTTO ALESSIA	Dip. e iscr. In sez. E000190846	18/01/2021	
LANZAROTTO ANDREA	Dip. e iscr. In sez. E000268137	04/07/2008	
UGOLINI LAURA	Dip. e iscr. in sez. E000057539	22/12/2010	
VICENTINI ANDREA	Dip. e iscr. in sez. E000148098	16/04/2007	
ZANETTI ANNA	Dip. e iscr. In sez. E000005505	30/12/2010	
ZANOLLO ELISA	Dip. e iscr. In sez. E000629133	16/05/2019	
ZARRI LICIA	Dip. e iscr. In sez. E000004538	13/09/2017	
Addetti all'attività agenziale iscritti al RUI – Sez. E			
BARANA VALENTINO	E000067919	19/02/2007	
BERTOLDO PAOLA	E000625658	01/04/2019	
CARMAGNANI MARIANGELA	E000067735	16/04/2019	
CODOGNOLA MASSIMO	E000006405	24/07/2019	
LANZAROTTO SILVIO	E000146543	23/04/2012	
ROLLO ELEONORA	E000069425	16/04/2007	
SOARDO CLAUDIA	E000067920	19/02/2007	
TURRINI ASSICURAZIONI SRLS	E000676664	11/02/2021	
<i>Nella persona di</i> TURRINI NELLO	E000118461	12/03/2007	
TUTONE RICCARDO	E000144809	20/06/2007	
VAROLI DELIO	E000046500	01/02/2007	
Addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia			
BRANZI GIORGIA		Dipendente	-
CAMPAGNOLA ANTONELLA		Dipendente	-
DAMINI ELISA		Dipendente	-
DUSA DIANA		Dipendente	-
LUMINI VALERIA		Dipendente	-
PENZO MARTINA		Dipendente	-
SGANZERLA CLAUDIA		Dipendente	-
VANTINI CRISTINA		Dipendente	-

SEZIONE I – REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Zanetti Assicurazioni srl